

## NOTE VENATORIE: GLI UCCELLATORI

1960

L'art. 23 del vigente T.U. delle leggi sulla caccia è un articolo ben congegnato che attribuisce al Ministero dell'Agricoltura «la facoltà di restringere il periodo di caccia e di uccellazione e di vietare le medesime sia in forma generale e assoluta sia per talune forme di caccia e specie di selvaggina per determinate località». Questo articolo è destinato a vietare nuovi metodi di caccia e di uccellazione, assai distruttivi, come il fonofil, apparecchio amplificatore della voce degli uccelli, che estende l'azione dei richiami a distanza molto maggiore di quanto lo consente la natura.

Tale articolo ha anche valso a vietare l'uso delle reti a maglia larga per i colombacci ed i trampolieri in primavera. I grandi branchi di questi uccelli non esistono più, giacché trattandosi di specie che producono annualmente non più di tre o quattro figli per coppia, ma che si riuniscono all'epoca della migrazione in grandi branchi, è evidente che catturandone a centinaia, coll'andare degli anni la consistenza numerica di quelle specie è stata ridotta ai minimi termini e ciò è tanto vero che le famose tese ai colombacci che si facevano in Umbria e nel Lazio fino ad una trentina di anni or sono, oggi sono cadute in disuso per mancanza di preda. Altrettanto dicasi per i trampolieri, come pivieri, combattenti e pavoncelle.

I naturalisti sono anche contrari all'uso delle reti vaganti per catturare piccoli uccelli cantori. Mentre le grandi uccellande lombardo-venete incidono sulle masse migranti che, venendo dall'Oriente, sorvolano le Prealpi, l'uccellazione vagante opera non solo sulle popolazioni migratrici, ma anche su quelle stanziali della medesima specie. Sono queste ultime che, coll'andare degli anni, sono state praticamente annientate.

Ha sorpreso pertanto la modifica apportata dal Senato all'art. 23 della legge vigente, così espressa: «non consentendosi, per quanto riguarda la limitazione dei mezzi di caccia e di uccellazione, altri diversi divieti da quelli tassativamente indicati nell'articolo 14 del medesimo testo unico». L'arcano è spiegato nel "Bollettino dell'Uccellatore", dove il Presidente di quella associazione sostiene l'incostituzionalità delle disposizioni restrittive e proibitive. Si può essere lieti del rilievo, che induce i naturalisti a chiedere l'inserzione di nuovi divieti nell'art. 14 della legge.

L'uccellazione con reti fisse, che si esercita nelle Prealpi lombardo-venete è una vera arte antichissima, che va conservata, anche nell'interesse della scienza, se le uccellande funzioneranno come veri e propri osservatori ornitologici, ma fino a che il Presidente degli uccellatori si compiace di far pubblicare una propria fotografia col bel viso gioioso ridente, il capo ed il ventre coperti di uccelli morti, troppi per uso familiare, dobbiamo ritenere che egli non favorisca né l'arte né la

scienza, ma soltanto una speculazione che nessuna specie ornitica può attualmente sopportare.

*Alessandro Ghigi*